

Credito d'imposta ACE. Definite modalità e termini di comunicazione per l'utilizzo o cessione

Con un [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, \(prot. n. 238235/2021\)](#), definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE ex articolo 19, D.L. 73/2021, nonché le modalità attuative per la cessione dello stesso credito.

Il provvedimento, adottato ai sensi del comma 7 del citato articolo 19 del cd. [D.L. "Sostegni-bis"](#), stabilisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta, nonché le modalità attuative per la cessione del credito. In particolare, **è previsto che la comunicazione possa essere effettuata dal 20 novembre 2021** fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. **Le eventuali cessioni dei crediti avverranno con l'apposita piattaforma già disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.**

Si ricorda l'articolo 19 del [decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, cd. D.L. "Sostegni-bis"](#) ha introdotto, un **regime transitorio straordinario** della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, prevedendo anche la possibilità di **trasformare** il relativo beneficio fiscale in **credito d'imposta compensabile** per il 2021. In pratica, per il

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è stata prevista la possibilità di fruire della deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. ACE), valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 del citato articolo 19 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, **tramite riconoscimento di un credito d'imposta** da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

In caso di utilizzo del credito in compensazione, non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), *pro tempore* vigenti.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, prot. n. 238235/2021](#), recante: «*Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito*»,

pubblicato il 17.09.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi
dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244